

## **I857C - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE**

Provvedimento n. 31593

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio I857 - Accordo Tim-Dazn Serie A 2021/2024, con cui è stata accertata l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101, comma 1, TFUE, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "TIM") e Dazn Limited/Dazn Media Services S.r.l. (di seguito, anche congiuntamente, "Dazn");

VISTA la sentenza del Tar Lazio, sez. I, dell'11 maggio 2024, n. 9315, con la quale sono stati rigettati integralmente i ricorsi delle società Telecom Italia S.p.A. e delle due società del gruppo DAZN, Dazn Limited e Dazn Media Services S.r.l., aventi a oggetto il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023;

VISTA la medesima sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024, con la quale sono stati parzialmente accolti i ricorsi riuniti di Fastweb S.p.A. e Sky Italia S.r.l., limitatamente alla individuazione della durata dell'infrazione, *"con obbligo dell'Autorità di riavviare il procedimento istruttorio concludendolo nel rispetto della presente sentenza"*;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3669 del 4 ottobre 2024, secondo la quale *"la riadozione del provvedimento postula la riedizione del procedimento, con le conseguenti garanzie partecipative previste"*;

VISTA la propria delibera del 12 novembre 2024 n. 31372, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento volto alla nuova determinazione della durata dell'infrazione (I857C) nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., delle società Dazn Limited, Dazn Media Services S.r.l. nonché delle altre parti del procedimento I857, ossia le società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. (già Irideos S.p.A.), Iliad Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., dell'Associazione italiana internet provider, di Federconsumatori - APS, di Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5357 del 19 giugno 2025 che ha integralmente respinto il ricorso di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024;

VISTA la medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025, nella parte in cui ha accolto il ricorso della società Dazn Media Services S.r.l., in parziale riforma della sentenza appellata e con conseguente annullamento *in parte qua* del provvedimento gravato;

VISTA la medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025, nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello della società Dazn Limited, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

VISTA, in particolare, la motivazione della citata sentenza, secondo la quale *"sussiste un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento nella parte in cui l'Autorità ha operato una integrale ricomprendimento di tali vendite, senza verificare quale fosse la percentuale di tali vendite dirette che potesse, comunque, ricondursi al 'Deal Memo' nella sola parte contestata e rilevante in parte qua, relativa all'incidenza della provvista finanziaria di Telecom per la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione dei diritti. La decisione va, quindi, in parte qua annullata, con l'obbligo dell'AGCM - in sede di riesercizio del potere - di verificare quale sia (e, prima ancora, se vi sia) un'effettiva incidenza del 'Deal Memo' nelle parti contestate dall'AGCM sulle vendite dirette di DAZN, scomputando integralmente tali vendite, ove non sia, invece, possibile effettuare una chiara stima degli incrementi delle vendite dirette derivanti dal 'Deal Memo' in ragione - come spiegato - dell'apporto finanziario alla gara"*.

VISTA la documentazione agli atti dei fascicoli I857 e I857C;

CONSIDERATA l'esigenza di tenere conto, in sede di riesercizio del potere, delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5357/2025;

RITENUTA la necessità di prorogare, a tale scopo, il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2025;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento, al fine di tener conto delle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato del 19 giugno 2025, n. 5357.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Serena Stella*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*